Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 9 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 601.

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare un arruolamento straordinario in soprannumero, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato esclusivamente ai combattenti della guerra di liberazione per i seguenti posti:

1) brigadieri . . . . n. 200
2) vicebrigadieri . . . . » 300
3) guardie scelte . . . . » 500
4) guardie . . . . » 2000

Qualora all'arruolamento risulti idoneo un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero dell'interno di arruolare tutti gli idonei fino al doppio dei posti messi a concorso per ciascun grado.

Agli effetti di questo decreto per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

a) partigiani;

b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) patrioti civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 2.

Gli aspiranti, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale

risiedono domanda su carta da bollo da L. 8, corredata dei seguenti documenti in carta semplice e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di 35 anni;

2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di statura non inferiore a metri 1,65;

3) stato di famiglia (all'arruolamento possono partecipare i coniugati);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato penale generale;

6) certificato di buona condotta;

7) foglio di congedo militare o esito di leva;

8) licenza della 5ª classe elementare per le guardie;

9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di 21 anni;

10) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto a nessun partito politico, o, in contrario, che s'impegna all'atto della nomina a dimettersi dal partito cui è iscritto;

11) documenti comprovanti la qualifica di combattente della guerra di liberazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora, per effetto della distruzione degli uffici o relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, gli aspiranti potranno supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254.

Art. 3.

I posti di guardie scelte possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo 2, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di caporal maggiore o abbiano esercitato analoga funzione di comando nelle formazioni partigiane.

Art. 4.

I posti di vice brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso della licenza di una scuola media inferiore.

Art. 5.

I posti di brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente maggiore;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso dell'ammissione all'ultimo anno di una scuola media superiore.

Art. 6.

L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una Commissione composta da un prefetto che la presiede, dal capo divisione Forze armate di polizia, da un funzionario in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza avente funzioni di capo divisione, da un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'ottavo eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per l'esame dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di combattente della guerra di liberazione, sono aggregati alla Commissione due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei all'arruolamento dalla Commissione di cui al precedente art. 6 sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi nei diversi gradi e vengono inviati alla Scuola di polizia per compiervi un corso d'istruzione della durata massima di tre mesi.

Le guardie scelte ed i sottufficiali che nell'esame finale non fossero riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che siano riconosciuti eventualmente idonei per i gradi inferiori potranno, a richiesta, essere inquadrati nel grado per cui è stata riconosciuta l'idoneità.

I non idonei, in qualsiasi grado, saranno licenziati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 602.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la data 1° settembre 1945, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, per la ricostituzione della provincia di Caserta, la gestione dei servizi provinciali sul territorio da restituire alla detta provincia, da quelle di Napoli, Benevento e Campobasso sarà rispettivamente continuata da queste ultime provincie fino al 31 dicembre 1945.

I rapporti finanziari fra le predette Amministrazioni provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso e quella di Caserta, in dipendenza della suindicata gestione provvisoria, verranno regolati con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373.

Art. 2.

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un contributo di L. 10.000.000 da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 603.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 445, col quale gli organici dell'Arma dei carabinieri Reali sono aumentati di 10.000 unità;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende:
1 comando generale;
3 comandi di divisione;
6 comandi di brigata;
21 comandi di legioni territoriali;
1 scuola centrale;
1 legione allievi carabinieri;
4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;
12 battaglioni mobili.
Comprende inoltre:
alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:
1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
1 squadrone guardie del Re.
alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:
1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.

Art. 3.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

marescialli maggiori	2.306
marescialli capi marescialli d'alloggio	3.757
brigadieri	4.573
vice brigadieri	3.164
appuntati	6.636
carabinieri	39.651
allievi carabinieri	3.151
Totale	63.238

In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari Ministeri ed enti dipendenti.

Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della guerra, sarà collocato nella posizione di fuori organico, gravando la relativa spesa sul bilancio delle stesse amministrazioni interessate.

Art. 4.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la guerra.

Le formazioni organiche dei comandi, enti e reparti di cui allo stesso art. 1 sono stabilite da tabelle gra-

duali e numeriche approvate con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 5.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi.

Art. 6.

Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati.

Art. 7.

Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 103. — FRASCÀ

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **604**.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **605**.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, e per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, gli Istituti di credito e le Aziende di credito possono essere autorizzati, entro il limite complessivo di tre miliardi di lire, ad effettuare anticipazioni, rimborsabili come all'articolo seguente, a favore delle imprese industriali, che non dispongano di mezzi per provvedere alle improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende, in considerazione anche delle particolari esigenze inerenti alle attività delle industrie per i bisogni civili del Paese, ed in quanto non possano avvalersi in tutto o in parte delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Nei decreti di cui all'articolo precedente saranno stabiliti il tasso d'interesse e la durata massima dell'anticipazione, nonchè l'obbligo da parte dello Stato di

rimborsare direttamente l'ente finanziatore in caso di insolvenza dell'azienda, fino a concorrenza del sessanta per cento.

L'assunzione dell'anzidetto obbligo è subordinata alla condizione che abbia luogo a favore dello Stato l'acquisizione di una congrua copertura, quale la costituzione in pegno di titoli azionari, la cessione fiduciaria di azioni privilegiate di nuova emissione, la iscrizione di ipoteche o la prestazione di altra garanzia riconosciuta idonea dal Ministro per il tesoro e da quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

E' istituito un Comitato di coordinamento e vigilanza che ha il compito di esaminare le domande e stabilirne l'ordine di priorità, di proporre le anticipazioni, fissarne l'impiego e le forme di copertura.

Il Comitato può chiedere alle imprese e alle aziende di credito tutti gli elementi necessari all'istruttoria delle domande.

Esso è composto:

di due rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: Finanze, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale;

di un rappresentante della Banca d'Italia;

di un rappresentante per ciascuno dei seguenti Istituti: Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto mobiliare italiano, Istituto per la ricostruzione industriale;

di un rappresentante per ognuna delle seguenti banche: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, si provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, nonchè a quant'altro occorra per il suo funzionamento.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà applicazione per un periodo di sei mesi. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 606.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, che ha istituito il Ministero per la Costituente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Costituente, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 9. — Spese postali e telegrafiche.

Cap. n. 15. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 105. — FRASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	110.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	1.500.000 —
3	Assegni e indennità di missione al personale addetto al Gabinetto del Ministro	90.000 —
4	Spese di viaggio e indennità di missione	500.000 —
5	Indennità e diarie a componenti di commissioni. Compensi ad estranei incaricati di speciali studi nell'interesse dell'Amministrazione	15.000.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale	300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12 - secondo comma - del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481)	*per memoria*
8	Spese per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscaldamento ed illuminazione e varie	1.000.000 —
9	Spese postali e telegrafiche (*Spese obbligatorie*)	200.000 —
10	Fitto, adattamento e manutenzione locali	250.000 —
11	Spese per pubblicazioni, stampa, propaganda e per sovvenzioni ad istituti di studi costituzionali	19.000.000 —
12	Sussidi agli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Ministero	350.000 —
13	Spese per trasporti di persone e cose per i servizi del Ministero	700.000 —
14	Spese casuali	1.500.000 —
15	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	20.000 —
	Totale	40.520.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	40.520.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 607.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, che ha istituito il Ministero per la Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 106. — FRASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	110.000 —
2	Retribuzione ed indennità varie al personale avventizio ed indennità di licenziamento al personale licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319 e art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46)	1.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	60.000 —
4	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato incaricato di studi e lavori di speciale importanza (art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320) - Indennità e diarie ai componenti di Commissioni	400.000 —
5	Spese di viaggio ed indennità di missione	150.000 —
6	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestar servizio presso il Ministero per la Consulta nazionale	150.000 —
7	Premi di operosità e rendimento al personale in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, numero 182 e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481)	*per memoria*
8	Sussidi al personale in servizio	70.000 —
9	Spese per l'impianto, il riscaldamento e l'illuminazione degli uffici - Spese per cancelleria e stampati	1.500.000 —
10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spese obbligatorie*)	100.000 —
11	Spese per trasporti di persone e di cose per i servizi del Ministero	300.000 —
12	Spese per pubblicazioni e stampa, acquisto di libri, giornali e riviste	300.000 —

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
13	Spese casuali	1.000.000 —
14	Spese per le assicurazioni obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	20.000 —
15	Spese per la requisizione di locali per alloggio dei consultori e per l'impianto e l'esercizio di una mensa	18.000.000 —
16	Indennità di seduta ai consultori	16.000.000 —
17	Indennità ai consultori residenti fuori Roma a titolo di rimborso di spese di viaggio e di permanenza in Roma	15.000.000 —
18	Rimborso alle ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei consultori	500.000 —
		54.660.000 —

RIASSUNTO

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali	54.660.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 608.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dll'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 62 « Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-1946 è aumentato di lire sei miliardi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 609.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, relativo all'istituzione del Centro italiano di studi americani in Roma ed alla approvazione dello statuto dell'Ente anzidetto;
Visto il R. decreto 8 aprile 1940, n. 468, relativo alla modifica degli articoli 12, 13, 15 e 16 dello statuto dell'Ente predetto;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità di apportare allo statuto del Centro italiano di studi americani alcune modifiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma 3 e 4, dell'art. 5 dello statuto del Centro italiano di studi americani in Roma, approvato con R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono abrogati.

Art. 2.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Lo stesso Ministro provvede all'annullamento d'ufficio, con decreto Ministeriale, delle deliberazioni illegittime per violazione di legge o regolamento, e allo scioglimento del Consiglio quando ne riconosca la necessità.

Con lo stesso provvedimento il Ministro nomina uno o più commissari per la gestione straordinaria.

L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 610.
Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 16 settembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune « Filettino »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Frosinone, in adunanza 21 settembre 1944, con la deliberazione n. 1261;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703, è abrogato.

Il comune di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 611.
Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Massalubrense, in provincia di Napoli, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 31 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « S. Agata » del comune di Massalubrense, in provincia di Napoli, è autorizzata a modificare la propria denominazione in « S. Agata sui due Golfi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 612.
Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1740, con il quale furono apportate modificazioni alle norme relative al pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo;
Veduto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, con il quale venne elevata, dal 20 per cento al 24 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1944, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, per i redditi di puro capitale, cui è soggetto il pagamento degli interessi relativi ai titoli del debito suddetto;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con il quale detta aliquota venne elevata, dal 24 per cento al 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1945;
Ritenuto che, in dipendenza di tali aumenti, anzichè procedere, all'allestimento di nuovi fogli tagliandi, con l'indicazione dell'importo netto da pagarsi, e all'unione di essi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo in circolazione, sia preferibile ripristinare il sistema di pagamento, di cui all'art. 111 del menzionato regolamento generale sul Debito pubblico;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sistema di pagamento, previsto dall'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è ripristinato nei riguardi degli interessi relativi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo.

Art. 2.

I titoli nominativi considerati nel precedente articolo, recanti il foglio di ricevute, attualmente in circolazione, verranno muniti di un foglio di compartimenti semestrali, dopo la scadenza della rata di interessi relativa all'ultima ricevuta annessa ai titoli medesimi.

Nel frattempo le semestralità di interessi, a cominciare da quella di scadenza al 1° ottobre 1945, saranno corrisposte con l'osservanza delle modalità, di cui all'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, e la Sezione di tesoreria provinciale, all'atto del pagamento, apporrà sulla ricevuta, relativa alla rata pagata, che lascerà unita al titolo, il bollo a calendario, con la leggenda « pagato » e con la indicazione della città ove ha luogo il pagamento.

Analogo procedimento sarà seguito per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi, che verranno emessi, in dipendenza di operazioni ordinarie, dalla Direzione generale del debito pubblico, muniti di foglio di ricevute, sino a che non siano allestiti i nuovi stampati col foglio di compartimenti semestrali.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, verranno stabilite le caratteristiche dei fogli di compartimenti semestrali, di cui saranno a suo tempo muniti i titoli nominativi del Consolidato 3 % lordo, attualmente in circolazione, e quelle dei nuovi stampati per i titoli medesimi da allestirsi, in relazione alla norma stabilita dal precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 613. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di una raccolta di periodici per la biblioteca della clinica ostetrico-ginecologica, del valore di L. 27.600, disposta in suo favore dal comm. prof. Alessandro Bertino.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo;

Considerato che, dalle informazioni fornite dall'Alto Commissario per la Sicilia, si è accertato non sussistere nei confronti del « Giornale di Sicilia » le condizioni richieste per l'assoggettamento di aziende giornalistiche a regime commissariale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare il decreto di nomina del commissario alla Società anonima editrice « Giornale di Sicilia »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merlo veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 17 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARPESANI

(1710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto Presidenziale 16 aprile 1945, che nomina il commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici »;

Considerato che le difficoltà di comunicazione con numerosi Paesi esteri dove risiede una parte notevole degli azionisti della Società ostacolano tuttora la convocazione di una assemblea degli azionisti sufficientemente rappresentativa per la elezione degli organi amministrativi centrali della Società stessa;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare la temporanea gestione commissariale per consentire la partecipazione all'assemblea di almeno una parte dei soci residenti all'estero;

Sentito il Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1945 la durata della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 1° ottobre 1945

PARRI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 597, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1945 relativo alla nomina del signor Musmeci Pietro a commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo;

Considerata l'opportunità di assegnare al predetto commissario straordinario una indennità giornaliera, pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia portuale, maggiorata del 50 %;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto interministeriale 4 giugno 1945, citato nelle premesse al presente decreto, è così modificato:

« Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia predetta, maggiorata del 50 %.

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1945.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla circoscrizione degli uffici metrici del Regno;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1945, è istituito l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 27 maggio 1944, n. 5390, emanato ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emessi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont » (gioielleria e argenteria), con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Osvino Ventrella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbrio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giulio Bas.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato;

Considerato che l'Ente del Tessile Nazionale è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ai sensi del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057;

Vista la deliberazione di convalida n. 8 in data 5 dicembre 1944 dell'attuale commissario, dalla quale rilevasi che l'Ente ebbe a procedere, dopo l'8 settembre 1943, al licenziamento di alcuni impiegati non di ruolo, in relazione alle diminuite necessità di lavoro;

Considerato che l'Ente non ha ancora ripreso pienamente la sua attività e che il personale attualmente in ruolo è sufficiente per assicurare la regolarità del servizio;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti concernenti la cessazione dal servizio adottati dall'Ente del Tessile Nazionale sotto l'impero del sedicente governo fascista repubblicano dopo l'8 settembre 1943 nei riguardi del personale già dipendente dall'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zei Ettore di Corrado;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zei Ettore di Corrado è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Gherra Renato di Massimo;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gherra Renato di Massimo è nominato rappresentante del sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1675)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

Il dott. Aldo Rossi fu Gualtiero è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Revoca della nomina del sig. Angelo Buffa da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1940, con il quale il sig. Angelo Buffa fu Giovanni fu nominato rappresentante del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la nota n. 12304 del 15 settembre 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino comunica che il predetto sig. Buffa, con rogito 4 luglio 1945 del notaio Gili di Torino, ha rinunziato al mandato a suo tempo conferitogli dal signor Costa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 275;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Angelo Buffa fu Giovanni da rappresentante alle grida del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 27 settembre 1945

(1713) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, chè anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Ritenuto che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatti dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1712)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza distrutti a seguito degli eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Vicenza si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 febbraio 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Mazzarino (Caltanissetta).

La nuova decorrenza è stata stabilita dal 20 settembre 1945.

(1719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 ottobre 1945 - N. 208

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,[illegible]845
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,75
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	81,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,95
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,675

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.